



Comune di Garbagna

Piazza della Chiesa, n.° 4 - 15050 Garbagna

Provincia di Alessandria

Tel. 0131 - 877645 - Fax. 0131 - 877307 - P.I. - C.F. 00433800067 - E-Mail info@comune.garbagna.al.it

REGOLAMENTO INCENTIVI

FUNZIONI TECNICHE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché dei loro collaboratori.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "**Fondo incentivante per le funzioni tecniche**", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
2. In sede di programmazione, i servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione ed ogni altro riferimento occorrente.
3. In caso di variazioni in corso d'anno per nuovi interventi, gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi laddove sia nominato un direttore dell'esecuzione.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a) importo a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - c) importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - d) importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - e) importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.

2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.
5. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura. Le predette somme, ai sensi dell'art. 113, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
2. La ripartizione degli incentivi è determinata per ciascun intervento, con provvedimento del responsabile del servizio che individua il personale a cui attribuire gli incentivi oggetto del presente regolamento sulla base delle attività svolte e dei criteri contrattati, tenuto conto:
 - a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
 - b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
 - c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte.
3. Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo del fondo da ripartire per l'anno precedente.
4. Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto posto a base di gara; per gli altri contratti vale l'anno di aggiudicazione della procedura.

ART. 6 – PRESTAZIONI INTERESSATE DALLA RIPARTIZIONE

1. Il fondo, come indicato dall'art. 113, comma 2, riguarda le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Settore preposto, secondo le percentuali definitive, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione sotto riportata:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento: 40%

b) Programmazione della spesa per investimenti: 15%

c) Valutazione preventiva del progetto: 15%

d) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti: 15%

e) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione: 10%

f) Collaudo tecnico/amministrativo ovvero verifica di conformità e collaudatore statico: 5%

3. In sede di liquidazione dell'incentivo il responsabile del servizio riconosce agli eventuali collaboratori di cui si sia avvalso il 20% degli incentivi relativi alle attività svolte e come sopra definite.

4. Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

5. Il restante 20% spetterà all'Ente, laddove consentito, e in tale caso verrà destinato come da art. 113 d. lgs. n. 50/2016.

6. Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le relative quote incrementano la quota del fondo e vengono ripartite tra i dipendenti interni facenti parte del gruppo di lavoro soltanto laddove il responsabile del servizio competente certifichi che l'affidamento a professionista esterno ha comportato un incremento del carico di lavoro nei confronti di tutti o alcuni dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016.

7. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.

8. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - CRITERI E LE MODALITÀ PER LA RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONNESSE ALLA SINGOLA OPERA O LAVORO A FRONTE DI EVENTUALI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI DAL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO.

1. Il mancato rispetto dei tempi di cui all'art. 8, comma 1, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo.

2. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del servizio preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, sulla base dei criteri stabiliti in contrattazione decentrata di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

a) **all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura** nella misura del:

- 1) Responsabile Unico del Procedimento: 20 dei 40 punti percentuali attribuiti, in acconto;
- 2) Programmazione della spesa per investimenti: saldo punti percentuali attribuiti (15%);
- 3) Valutazione preventiva del progetto: saldo punti percentuali attribuiti (15%);
- 4) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti (per appalti che non richiedano il ricorso alla Centrale Unica di Committenza): saldo punti percentuali attribuiti (15%);

equivalente al 65% della quota complessiva spettante ai sensi dell' art. 7, comma 2 del presente regolamento;

b) **all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regularare esecuzione ovvero verifica di conformità** nella misura del:

- 1) Responsabile Unico del Procedimento: 20 dei 40 punti percentuali attribuiti, a saldo;
- 2) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione: saldo punti percentuali attribuiti (10%);
- 3) Collaudo tecnico/amministrativo ovvero verifica di conformità e collaudatore statico: saldo punti percentuali attribuiti (5%);

equivalente al restante 35% della quota complessiva spettante ai sensi dell' art. 7, comma 2 del presente regolamento.

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 7, comma 5, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 14 del presente regolamento.

ART. 13 - ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.
3. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 14 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il

controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori